

Sent. n. 229/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del
Consigliere Saverio Galasso, ha pronunciato la
seguinte

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 79693//pensioni militari
del registro di Segreteria,

TRA

Il Sig. XX (C.F. omissis),
nato a omissis, il omissis,
residente in omissis, via omissis,
rappresentato e difeso, congiuntamente e
disgiuntamente, come da procura su foglio separato
telematicamente unito al ricorso, dagli Avv.ti Luigi
Scalfaro (C.F. SCLLGU63A10C352A) e Giovanni Lizza
(C.F. LZZGNN79T13A783P), ed elettivamente domiciliato
presso il domicilio "digitale" p .e.c. dei suindicati
difensori luigiscalfaro@avvocatinapoli.legalmail.it
e avviovannilizza@puntopec.it e domicilio fisico
presso lo studio dei medesimi, sito in Napoli, Corso

Garibaldi, n. 373, che indicano, per tutti i successivi adempimenti, notificazioni e comunicazioni, i seguenti recapiti p.e.c.:
luigiscalfaro@avvocatinapoli.legalmail.it e avv.giovannilizza@puntopec.it e n. fax 081/201713;
ricorrente -

CONTRO

- Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ope legis presso l'Avvocatura Generale dello Stato, sita in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, non costituito;

- Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), (C.F. 80078750587) con sede legale in Roma, in Via Ciro il Grande, n. 21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Andrea Botta (CF BTTNDR62C04H501R), pec avv.andrea.botta@postacert.inps.gov.it, fax 06 94527716, ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria, n. 29, giusta procura generale alle liti per atto del Notaio Dott. Roberto Fantini in data 23.1.2023, allegata alla memoria di costituzione;

- Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)

- Filiale Metropolitana Roma EUR, in persona del

l.r.p.t., domiciliato in Roma, Largo Josemaria

Escriva' De Balaguer, n. 11;

resistente –

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Udito all'udienza del 15 maggio 2024, celebrata con

l'assistenza del segretario d'udienza Sig.ra Paola

Venanzini, l'Avv. Filippo Mangiapane per l'I.N.P.S.,

mentre nessuno è comparso né per il ricorrente né per

il Ministero della difesa;

FATTO

1. Con ricorso depositato in data 22 settembre 2022

il ricorrente ha chiesto il riconoscimento del

diritto ad ottenere il ricalcolo e la riliquidazione

della quota A/retributiva del proprio trattamento di

quiescenza - nel sistema c.d. misto - con l'aliquota

di cui all'art. 54, comma 1, D.P.R. n. 1092 del 1973,

o diversa percentuale ritenuta di giustizia, con la

conseguente condanna dell'I.N.P.S. al pagamento degli

arretrati, oltre accessori, nonché al pagamento delle

spese legali a favore dei procuratori dichiaratisi

antistatari.

2. Con la memoria di costituzione l'I.N.P.S.,

depositata in data 29.11.2023, ha comunicato di aver provveduto a riliquidare la pensione, riconoscendo quanto domandato dal ricorrente in conformità a quanto disposto dalla Sentenza 1/2021 delle Sezioni Riunite della Corte dei conti, indicando nella documentazione allegata il pagamento a valere sulla rata di febbraio 2024, ed ha chiesto, di dichiarare la cessata materia del contendere.

3. In esito all'udienza del 13 dicembre 2023, questo giudice, con ordinanza in data 14 dicembre 2023, n. 203/2023, ritenuto di dover disporre l'acquisizione, agli atti del giudizio, della prova dell'effettiva corresponsione da parte dell'I.N.P.S., a favore della parte ricorrente, degli importi sopra indicati, ordinava all'I.N.P.S. di depositare, entro giorni 30 dall'effettivo pagamento, la prova dell'avvenuta corresponsione alla medesima parte ricorrente della variazione della pensione per effetto del riconoscimento dei benefici richiesti, nonché degli arretrati e degli interessi legali nella rata di febbraio 2024, rinviando all'udienza odierna per la prosecuzione del giudizio.

4. In data 1° marzo 2024 l'I.N.P.S. depositava prova dell'effettivo pagamento, a valere sulla rata

di febbraio 2024, delle somme in contestazione.

DIRITTO

1. In via pregiudiziale, deve essere dichiarata la contumacia del Ministero della difesa, che non si è costituito, sebbene ritualmente intimato.
2. Ancora in via pregiudiziale, deve esser dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero della difesa, in quanto sin dal 2010 non più competente all'erogazione del trattamento pensionistico per cui è causa.
3. Preso atto che parte ricorrente nulla ha eccepito in ordine alla richiesta di cessazione della materia del contendere, formulata dalla resistente in esito al deposito del ricalcolo della pensione per cui è causa e della prova dell'avvenuto pagamento di quanto dovuto, comprensivo di accessori di legge, sussistono i presupposti per la declaratoria della cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse del ricorrente a fronte dell'integrale soddisfazione della propria pretesa. Pertanto, occorre dichiarare la cessazione della materia del contendere, nonché definire la lite con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art. 167, comma 4, c.g.c..

4. Posto che la definizione del giudizio avviene solo decidendo su questione pregiudiziale - tale deve ritenersi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere: cfr. Cass. civ., sez. 3^a, 16.2.2023, n. 4951 -, deve disporsi, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c., la compensazione delle spese del giudizio.

5. Nulla per le spese della sentenza di cui all'art. 31, comma 5, c.g.c., attesa la gratuità del giudizio pensionistico.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica definitivamente pronunciando:

- dichiara la contumacia del Ministero della difesa;
- dichiara il difetto di legittimazione passiva del Ministero della difesa;
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa le spese del giudizio;
- nulla per le spese della sentenza.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15 maggio 2024.

Il Giudice Monocratico

Cons. Saverio Galasso

f.to digitalmente

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 21.05.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA